

del Consorzio; e quindi tutti gl'interessati hanno già dei sufficienti termini davanti a loro.

Difatti, per l'articolo 2, ci sono gli elenchi, i progetti e le perizie; poi, dopo la pubblicazione di essi, gl'interessati hanno diritto di presentare i reclami, sui quali delibera il ministro di agricoltura, udito il Consiglio forestale, e quello superiore dei lavori pubblici; oltre di ciò, anche fatta la notificazione per espropriazione, i proprietari dei terreni, per l'articolo 14, hanno il diritto di evitarla, assumendo le obbligazioni nell'articolo stesso indicate.

È dunque inutile dare un nuovo termine, perchè già gl'interessati hanno delle guarentigie negli articoli precedenti e susseguenti a quello ora in discussione.

Quindi io prego l'onorevole Mazza, di non insistere nel volere un nuovo termine, che mi pare perfettamente ozioso.

Presidente. L'onorevole Mazza insiste nella sua proposta?

Mazza. La Commissione pareva consentire nella mia proposta, l'onorevole ministro invece dissente.

Io credo tuttavia, senza insistere, di fargli notare che, trattandosi di provvedere ad una espropriazione di terreni non sarebbe male che l'amministrazione concedesse un ultimo termine.

Sta bene che ci siano i termini precedentemente stabiliti per la formazione dei Consorzi; essi erano necessari nell'interesse pubblico. Ma prima di procedere a questo estremo della espropriazione dei terreni, nel qual caso il Governo assume egli stesso il compito che spetta particolarmente ai proprietari, mi sembra dicevole conceder loro il termine definitivo, più o meno lungo entro il quale essi medesimi possano stabilire il Consorzio: e mi pare che il non accordarlo, e procedere bruscamente all'espropriazione lascerebbe all'amministrazione un arbitrio eccessivo.

Presidente. Onorevole Mazza, vuol formulare la sua proposta?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Prego l'onorevole Mazza di non insistere.

Mazza. Ebbene io non insisto.

Presidente. Poichè l'onorevole Mazza non presenta alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 13 così concepito:

“ Art. 13. Ove il Consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento a' termini della legge suddetta „.

(È approvato).

“ Art. 14. I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, cioè:

a) di eseguire a proprie spese i lavori che, secondo il progetto di rimboscamento e nei termini in esso indicati debbono farsi nei loro fondi e di pagare la quota che verrà fissata dalla Amministrazione forestale per le opere di interesse comune;

b) di attenersi al piano di coltura approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale „.

Se nessuno domanda di parlare, pongo a partito questo articolo 14.

(È approvato).

“ Art. 15. Per i lavori di rimboscamento di cui all'articolo precedente, eseguiti dai proprietari, lo Stato concorre fino a un terzo della spesa.

“ È estesa anche ai privati la disposizione di cui all'articolo 10 „.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Per mettere in relazione l'articolo 15 con l'articolo 8, nel quale il massimo della spesa fu fissato a due quinti, bisogna anche qui dire: “ lo Stato concorre fino a due quinti della spesa „.

Mazza. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. A me pare che quest'articolo potrebbe essere meglio formulato dicendo: “ Per i lavori obbligatori, di cui all'articolo precedente, lo Stato concorre fino ad un terzo della spesa „: perchè le parole *eseguiti dai proprietari*, senza aggiungervi le altre condizioni a cui i proprietari si assoggettano secondo l'articolo precedente, non rendono pienamente il concetto che si vuole significare.

Nel capoverso poi, invece di dire: “ È estesa anche ai privati la disposizione dell'articolo 10 „ attesa l'osservazione del mio onorevole amico Giolitti, che per questi privati si debbono intendere esclusivamente quei proprietari i quali si obbligano ad eseguire a proprie spese i lavori che si debbono fare nei loro fondi, bisognerebbe aggiungere i privati che eseguono le opere di cui all'articolo precedente.

Dunque si tratterebbe di dire nel primo capoverso dell'articolo 15: “ Per lavori obbligatori di